

TI_GERICHTE 17.2013.70 vom 6. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.70

FR: TI_GERICHTE 17.2013.70 du 6 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2013.70 del 6 settembre 2013

Regeste

Presupposti applicativi dei reati di esercizio illecito della prostituzione e di soggiorno illegale/attività lucrativa senza autorizzazione. Possibilità di prospettare all'imputato unicamente il diritto di designare un difensore di fiducia e non d'ufficio. Portata del principio accusatorio

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,

sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).

E. 1.1

AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

E. 1.1.1

ripetuto soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per avere, a _____, per 8 volte nel periodo 3 agosto 2006 – 12 novembre 2010, ogni volta al massimo per tre mesi, e a _____, per una volta, nel periodo 22 gennaio – 10 febbraio 2011, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo un'attività lucrativa senza essere in possesso dei relativi permessi;

E. 1.1.2

ripetuto esercizio illecito della prostituzione per avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione, precisamente per avere svolto, senza la necessaria autorizzazione, l'attività di prostituta: • presso la _____, a _____, in due occasioni nel periodo fra il 25 gennaio 2010 e il 12 novembre 2010 per al massimo, ogni volta, tre mesi; • presso la _____, a _____, in un'occasione nel periodo fra il 22 gennaio 2011 e il 10 febbraio 2011. 1.2. AP 1 è condannata: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta); 1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado.

E. 1.3

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico di AP 1. 3. Intimazione a: - - - 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501

Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

a. Giusta l'art. 199 CP è punito con la multa chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti. A prescindere dall'impunità della prostituzione in quanto attività economica garantita costituzionalmente (Meng, in Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 199, n. 8), l'art. 199 CPP reprime, dunque, l'inosservanza delle norme cantonali che ne regolano l'esercizio. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'art. 5 cpv. 1 della Legge del 25 giugno 2001 sull'esercizio della prostituzione (in seguito LEsProst) prevede che ogni persona che esercita tale attività o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale. Giusta l'art. 8 LEsProst, chi contravviene a tale prescrizione è punito con la multa ex art. 199 CP. b. L'art. 23 cpv. 1 quarta frase della Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (in seguito vLDDS), in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevedeva che chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Al riguardo il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata, rispettivamente autorizzata (DTF 131 IV 174 consid. 4.4; STF 6B_522/2007 dell'11 dicembre 2007, consid. 3.2). Il citato disposto della vLDDS è stato sostituito dall'art. 115 cpv. 1 della nuova Legge sugli stranieri (in seguito LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008) secondo cui è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; lett. b) e chi esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera (lett. c). Risultanze dell'inchiesta e del dibattimento

E. 3

Il 10 febbraio 2011, AP 1, cittadina _____, classe 1981, è stata fermata dalla Polizia cantonale a _____, presso la _____ e, meglio, all'interno dell'affittacamere denominato _____, unitamente ad altre sette ragazze di nazionalità brasiliana, russa e dominicana (cfr. rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, AI 11).

E. 4

La donna, interrogata dalla polizia il medesimo giorno del fermo in presenza di un'interprete, ha ripetutamente negato di trovarsi nel citato esercizio pubblico per esercitare la prostituzione e ha, inoltre, spiegato di non averla mai praticata né in Svizzera né all'estero (cfr. suo verbale d'interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 4-6). Ella ha altresì precisato di essere "giunta per la prima volta in Svizzera nel 2007 per conoscere questo paese" e che da allora: "sono rientrata in più occasioni in _____, questo per 4 volte. Nel mio paese di origine rimanevo per dei periodi variabili da 3 a 6 mesi e poi ritornavo in Svizzera e più precisamente in Ticino. Le mie permanenze in Ticino erano sempre di 3 mesi al massimo, questo perché so per legge che in qualità di turista posso soggiornare su questo territorio al massimo per un periodo di 3 mesi consecutivi. A domanda dell'interrogante rispondo che non sono in grado di dire per quanti periodi di 3 mesi ho soggiornato in Svizzera, in particolare in Ticino. Considerando però che sono rientrata per 4 volte nel mio paese di origine, il _____, ritengo plausibile che abbia soggiornato su questo territorio per almeno 4 periodi di 3 mesi. A domanda dell'interrogante rispondo che durante le mie permanenze in Ticino non ho mai lavorato, questo perché in _____ ho un'attività commerciale che mi permette di lavorare, guadagnare bene, 6'000 Reais per settimana

(nella sua dichiarazione stato civile e patrimoniale, essa ha tuttavia dichiarato che tale importo corrisponde ai suo salario netto mensile, ndr.), quindi posso giungere e vivere senza dover lavorare. Tengo inoltre a precisare che in Ticino ho un fidanzato, _____, residente a _____. Per tale motivo cerco di venire il più possibile in Ticino” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 2-3). Durante l’interrogatorio, la prevenuta è poi stata messa a confronto con le notifiche degli ospiti di esercizi pubblici (notifiche di polizia) che la concernevano, e meglio: “ 03.08.2006 c/o _____ 16.02.2007 c/o _____ 07.01. 2008 c/o _____ 29.06.2008 c/o _____ 14.01.2009 c/o _____ 21.06.2009 c/o _____ 25.01.2010 c/o _____ 12.08.2010 c/o _____ 22.01.2011 c/o _____”. Invitata dall’agente interrogante a prendere posizione in merito, AP 1 ha confermato che: “ in tali date ho soggiornato presso questa struttura di _____ come pure a _____ dove risulta la mia ultima notifica, Non sono però in grado di specificare i periodi di tempo per i quali soggiornavo presso queste residenze. L’interrogante mi fa notare che la mia prima notifica risale al 03.08.2006 e che quindi la mia presenza in Ticino risale ad almeno questa data. Se sta scritto così vuole dire che la prima volta che sono giunta in Ticino è stata nel mese di agosto 2006” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 7) . La prevenuta ha, infine, ancora ribadito che la sua presenza in Svizzera “è dovuta al mio fidanzato che avevo conosciuto a suo tempo, circa due anni fa, presso la discoteca _____, vicino a _____” e che “pure in precedenza ho avuto altri fidanzati ticinesi” . Essa ha, altresì, rimarcato come “più o meno verso il mese di giugno di quest’anno è mia intenzione sposarmi con il mio fidanzato _____” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 8 e 10) .

E. 5

Durante il dibattimento in Pretura penale – dal quale l’imputata è stata dispensata dal partecipare in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP (cfr. verbale del dibattimento, pag. 1) – il difensore ha prodotto una dichiarazione di _____ del seguente tenore: “ In quanto fidanzato della signora AP 1 posso affermare che la medesima è sempre giunta in Svizzera in qualità di turista. Aggiungo che quando ha soggiornato in Ticino, in particolare nel periodo tra il 3 agosto 2006 ed il 10 febbraio 2011, la medesima non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Infatti AP 1 è sempre stata in grado di mantenersi grazie al denaro guadagnato in _____ con la propria attività commerciale. Non ha mai avuto bisogno di lavorare in Svizzera” (cfr. dichiarazione 17 gennaio 2013, allegata al verbale del dibattimento). Appello

E. 6

Preliminarmente AP 1 rileva che l’agente interrogante che ha stilato il verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, prospettandole unicamente la possibilità di “avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese” vista la natura bagatellare del procedimento penale a suo carico, ha violato l’art. 158 cpv. 1 lett. c CPP che impone alla polizia e al pubblico ministero, all’inizio del primo interrogatorio, di informare l’imputato in una lingua a lui comprensibile del suo diritto di designare un difensore di fiducia o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio. Questa circostanza, continua l’appellante, rende il summenzionato verbale “assolutamente inutilizzabile ai sensi dell’art. 141 CPP” . Oltretutto, spiega ancora l’appellante, il caso di specie – oltre a non rappresentare un “caso bagatellare” ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPP in quanto vi era il rischio “di incorrere in una pena detentiva sino ad un anno” – presentava in fatto e in diritto delle difficoltà che, sommate alla sua mancata conoscenza del diritto svizzero, imponeva all’agente interrogante di prospetterle la

possibilità di avvalersi di un difensore d'ufficio. AP 1 sostiene pertanto di essere stata "scorrettamente influenzata nella sua decisione di non volere alcun difensore" e "ingiustamente privata del diritto di avvalersi di un difensore d'ufficio" (motivazione d'appello, pag. 2-3).

E. 6.1

Il verbale d'interrogatorio di AP 1 del 10 febbraio 2011 (AI 1) contiene la seguente premessa: "La fattispecie in esame è da considerarsi come caso di lieve entità/bagatella e di conseguenza ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP in ogni stadio del procedimento (l'imputata ndr.) ha il diritto di avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese". Avuta conoscenza di questa comunicazione, la prevenuta ha dichiarato: "Ho preso atto dei miei diritti e da parte mia preciso che non necessito di un avvocato difensore".

E. 6.2

Giusta l'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP, all'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile del suo diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio. Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se le informazioni di cui la cpv. 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato. Giusta l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. Il cpv. 2 del medesimo disposto spiega che "una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato" segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Il cpv. 3 precisa infine che "non si tratta di un caso bagatellare" se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.

E. 6.3

Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussistevano nel caso di specie gli estremi per disporre una difesa d'ufficio. È infatti palese che il procedimento penale a carico di AP 1 è un caso bagatellare ai sensi dell'art. 132 cpv. 3 CPP ritenuto che, diversamente dall'ipotesi ricorsuale, il criterio per stabilire l'esistenza di un caso di tale natura non è la pena massima comminata dai reati che entrano in considerazione (qui gli art. 115 LStr e 199 CP), ma la pena che si prospetta nel caso concreto (cfr. Bernasconi e al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 132 n. 21 e ad art. 130 n. 13; Lieber, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 132 n. 19, DTF 120 Ia 43, consid. 2). Ora, tenuto conto del tipo di reati commessi dalla prevenuta e della relativa casistica, era sicuramente possibile per l'agente interrogante escludere che si prospettasse per la donna una pena pecuniaria superiore alle 120 aliquote giornaliere. Ciò è del resto dimostrato dal fatto che, per finire, il procuratore pubblico ha proposto nei suoi confronti una pena pecuniaria di sole 60 aliquote giornaliere (cfr. DA). Altrettanto evidente, come meglio si vedrà ai consid. 8 e 9 del presente giudizio, è che il caso qui in discussione non presentava in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputata non poteva far fronte da sola: si trattava, infatti, soltanto di stabilire se, nei suoi soggiorni in Ticino, la donna avesse o meno esercitato la prostituzione e, se sì, se avesse avuto il necessario permesso e la realizzazione o meno dei reati ipotizzati non poneva problemi di sorta visto che dipendeva unicamente dall'esito di questi accertamenti. In queste condizioni il fatto di prospettare all'imputata unicamente la possibilità di una

difesa di fiducia a sue spese non viola l'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP. Ne discende che il verbale d'interrogatorio del 10 febbraio 2011 (AI 1) non è inutilizzabile ai sensi dell'art. 158 cpv. 3 CPP e può essere considerato per il presente giudizio.

E. 7

Continuando nel suo esposto, l'appellante sostiene che il decreto d'accusa dell'11 febbraio 2011 viola il principio accusatorio.

E. 7.1

In particolare AP 1 rileva che il suddetto decreto d'accusa "fornisce delle indicazioni temporali molto vaghe" e che, addirittura, per quanto concerne il reato di ripetuto soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione, esso si limita ad indicare il periodo 03.08.2006 – 10.02.2011 "senza però specificare le date precise in cui l'infrazione si sarebbe realizzata, né per quante volte". A detta dell'appellante "con un'indicazione così generica in merito al momento del reato" non le era possibile comprendere "quando si sarebbero concretamente realizzate le infrazioni e quante gliene vengono imputate" per cui le è stato impedito "di fornire chiarimenti e di preparare efficacemente la sua difesa" (motivazione d'appello, pag. 8-9).

E. 7.2

Secondo il principio accusatorio – derivato dagli art. 29 cpv. 2, 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lett. a e b CEDU e espressamente menzionato all'art. 9 CPP - l'atto di accusa (e, analogamente, il decreto di accusa) assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro quella di garantire i diritti della difesa e in particolare il diritto di essere sentito dell'imputato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1; 6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, *Procédure pénale suisse*, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a edizione, Basilea 2005, § 50 n. 6 e n. 18). Il principio accusatorio implica pertanto che l'imputato sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 3c; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 3.1.1; Piquerez/Macaluso, op. cit., § 24 n. 531 e 535; Heimgartner/Niggli in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 9 n. 20). Come esplicitamente previsto per l'atto di accusa (cfr. l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP), anche il decreto d'accusa deve indicare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato (cfr. Riklin, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 353 n. 4). Al riguardo la dottrina ha osservato che quanto più l'accusa è complessa e grave tanto più la fattispecie dovrà essere circostanziata nel dettaglio (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 9 n. 26; nello stesso senso anche Nosedà, in *Codice di procedura penale*, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325 n. 3).

E. 7.3

Come a ragione rilevato anche dal primo giudice non si ravvisa in concreto una violazione del principio accusatorio. Se è infatti vero che l'indicazione temporale relativa all'imputazione di ripetuto soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione è piuttosto vaga ("periodo 03.08.2006 – 10.02.2011"), è altrettanto vero che una visione d'insieme del decreto d'accusa permetteva all'appellante di circoscrivere sufficientemente il periodo ritenuto dalla pubblica accusa. Nel secondo capo d'accusa – chiaramente connesso

al primo dato che riferito alle “circostanze di luogo e di tempo di cui sopra” – sono infatti stati dettagliati tre periodi nei quali è stato rimproverato all’appellante di aver svolto l’attività di prostituta presso _____ di _____ (03.08.2006 – 14.01.2009), presso la _____ di _____ (21.06.2009 - 12.08.2010) e presso la _____ di _____ (22.01.2011 - 10.02.2011). Visto quanto precede e ritenuto, oltretutto, che nel corso dell’istruttoria AP 1 ha confermato le 9 date in cui è stata notificata quale ospite presso esercizi pubblici ticinesi (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 7), l’affermazione dell’appellante secondo cui non le era possibile comprendere “quando si sarebbero concretamente realizzate le infrazioni e quante gliene vengono imputate” appare francamente pretestuosa. Questo per tacere del fatto che l’indicazione temporale di cui lamenta – a torto – l’assenza non le era di alcun ausilio concreto per la corretta impostazione della sua difesa ritenuto come la sua tesi difensiva sia sempre stata quella secondo cui lei, nei suoi diversi soggiorni in Ticino, mai ha esercitato la prostituzione. 8. AP 1 sostiene, poi, che l’accertamento pretorile secondo cui ella, durante i suoi soggiorni in Svizzera, ha esercitato l’attività di prostituta viola il principio in dubio pro reo . 8.1. A mente del giudice della Pretura penale più indizi rendono in concreto inattendibili le dichiarazioni dell’imputata secondo cui lo scopo della sua permanenza in Ticino non era l’esercizio della prostituzione, ma la volontà di fare del turismo. Il primo giudice ha innanzitutto rimarcato che il reddito dichiarato dalla donna – oltre ad essere difficilmente “raggiungibile in _____ da una giovane consulente commerciale” come emerge dai dati statistici citati nel giudizio impugnato – non giustifica le spese per le trasferte dal Sudamerica al Ticino, cui si aggiungono le spese per l’alloggio, per il vitto, per i trasferimenti sul territorio, per le visite turistiche e per lo shopping. Il pretore ha pure rilevato come l’imputata, in Ticino, abbia sempre soggiornato in strutture in cui notoriamente si esercita la prostituzione e situate in luoghi del tutto privi di attrazioni turistiche e che la durata dei soggiorni - avvenuti sempre negli stessi luoghi - era sproporzionata se confrontata alla loro potenzialità turistica. A detta del primo giudice, nemmeno giustifica i ripetuti soggiorni in Ticino di AP 1 l’asserita relazione con _____ “del quale nulla si sa (eccettuata la residenza a _____)”. A parte il fatto che l’audizione dell’uomo non è mai stata richiesta, spiega ancora il pretore, la sua relazione con l’imputata non appare tanto stretta, così come si evince già solo dai luoghi di soggiorno scelti dalla donna (ben distanti da _____) oltre che dalla circostanza secondo cui il loro matrimonio – definito, all’epoca, imminente dall’imputata – non risulta essere mai stato celebrato (cfr. sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6-10). 8.2. L’appellante – con argomentazioni che non si giustifica qui riportare per esteso - sostiene come non sia possibile, sulla scorta degli indizi ritenuti dal pretore, concludere che essa, durante i suoi soggiorni in Svizzera, abbia esercitato il meretricio. L’insorgente ha, in particolare, ribadito che il reddito di 6’000 Reais da lei percepito in _____ grazie alla sua attività di consulente commerciale, anche se riferito alle sue entrate mensili (e non settimanali), era pur sempre sufficiente per “poter trascorrere 2 periodi di 3 mesi di tempo in Svizzera sull’arco di un anno senza dover lavorare” considerato oltretutto “che non doveva provvedere sempre da sé al proprio sostentamento visto che molto tempo lo passava con il fidanzato che le offriva vitto e spesso anche alloggio presso la sua abitazione”. Questa circostanza – spiega la donna - emerge dalla dichiarazione di _____ di cui al doc. A (cfr. motivazione d’appello, pag. 10-13). L’appellante sembra pure sostenere che la circostanza secondo cui non ha mai svolto l’attività di prostituta è dimostrata dal fatto che il pretore l’ha prosciolta dall’imputazione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione per i

fatti precedenti al 24 gennaio 2010 (motivazione d'appello, pag. 6 e 12). 8.3. a. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza che, in applicazione dell'art .

E. 10

Solo di transenna è qui ancora il caso di rilevare che la questione di sapere se l'appellante ha soggiornato in Svizzera oltre i limiti temporali consentiti dalla legge - ciò che l'appellante nel suo gravame ha più volte negato (cfr. motivazione d'appello, pag. 6, 9 e 10) - è ininfluenza ai fini del presente giudizio. Come visto, determinante per la condanna dell'insorgente giusta gli art. 23 cpv. 1 quarta frase vLDDS e 115 cpv. 1 LStr, non è tanto la durata del suo soggiorno in Svizzera, quanto il fatto che essa, durante la sua permanenza in Svizzera, ha esercitato un'attività lucrativa non notificata.

E. 11

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 110.- cadauna e alla multa di fr. 200.- inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa della donna. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

E. 12

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a carico dell'appellante. Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi fr. 1000.- sono pure posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 9, 10, 80, 81, 132, 139, 158 cpv. 1, 398 e segg. CPP, 199 CP in combinazione con gli art. 5 cpv. 1 e 8 LEsProst, 23 cpv. 1 quarta frase vLDDS, 115 cpv. 1 LStr; 34, 42, 47 e segg., 106 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, ricordato che l'assoluzione di AP 1 dall'imputazione di ripetuto esercizio della prostituzione per i fatti descritti nel DA precedenti al 24 gennaio 2010 è passata in giudicato;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.